

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA "DIGITCAMPANIA SCARL"

Art.1 Denominazione

E' costituita una società denominata "DIGITCAMPANIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", ovvero in forma abbreviata "DigitCampania s.c.ar.l."

Art.2 Sede Sociale

La società ha sede legale in Napoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del CC. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà esser deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica di statuto. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto della normativa vigente, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art.3 Durata della Società

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrentatre). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci, ai sensi di legge.

Art. 4 Oggetto Sociale

La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione della Società dell'informazione e dei Media con particolare riferimento alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all'innovazione tecnologica del settore pubblico e delle imprese, alla comunicazione istituzionale, al superamento del *digital divide*, alla ricerca e al trasferimento tecnologico.

La società non persegue finalità di lucro e svolge, nell'interesse e a servizio della collettività di riferimento, della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) socii e nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti funzioni:

A) Progettazione, realizzazione e gestione di interventi e progetti per la diffusione della Società dell'informazione e dei Media e dei connessi servizi, con particolare riguardo ai temi di innovazione tecnologica, PA digitale e comunicazione istituzionale, anche avvalendosi di soggetti terzi. La società promuove la cooperazione interistituzionale e la costituzione di poli tecnologici, network e partenariati svolgendo attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione nei suddetti settori.

B) Assistenza tecnica, consulenza strategica e gestione amministrativa di supporto alla progettazione e attuazione di piani, programmi e interventi promossi dalla Regione Campania e dagli altri Enti (pubblici) socii.

C) Definizione di regole, standard e guide tecniche. La società, su incarico della Regione Campania e o dei propri consorziati, garantisce la convergenza degli interventi in materia di Società dell'informazione e Media della Regione Campania attraverso l'elaborazione e definizione di regole tecniche, standard e guide tecniche con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale.

D) Valutazione, monitoraggio e coordinamento. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) socii, formula pareri sulla coerenza strategica, sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di Società dell'informazione e Media, con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale. Svolge attività di monitoraggio ed effettua valutazioni, preventive e successive, sull'esecuzione dei suddetti interventi e contratti.

E) Animazione, assistenza e formazione. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) socii, svolge attività volte al rafforzamento della Società dell'informazione e dei Media e al sostegno della domanda, sia pubblica che privata, anche mediante azioni di animazione, affiancamento e formazione.

Nell'ambito dell'oggetto sopra citato la società svolge altresì attività di:

-- comunicazione, informazione e pubblicazioni istituzionali con prevalente utilizzo di media tecnologicamente innovativi, con particolare riguardo ad attività funzionali a iniziative di comunicazione e

informazione istituzionale multimediale e integrata (ricerche di mercato, *marketing analysis*, *digital marketing*, pianificazione media, marketing strategico e territoriale, acquisto di spazi pubblicitari).

--- sostegno, innovazione e qualità sia nella produzione di contenuti che nella loro diffusione tramite: edizioni di supporto e registrazioni sonore; attività di produzione audiovisiva digitale, on air, on-line e off-line, tecnologie digitali di supporto all'audiovisivo;

--- rilevazione di esigenze formative e di promozione di azioni formative e di informazione sul territorio;

--- animazione finalizzata al collegamento tra il mondo della ricerca e dell'impresa e promozione di studi e ricerche, anche attraverso l'organizzazione di eventi e workshop;

--- rilevazione di carattere normativo e promozione e diffusione di norme, regolamenti, standard e linee guida.

La società potrà compiere inoltre tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni. La società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito, banche, società o privati, concedere garanzie reali.

Il tutto con la tassativa esclusione, altresì, di qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.

La società svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio della Regione Campania (o Ente controllante), e degli altri enti (pubblici) socii.

Nel quadro delle suindicate attività la Regione Campania potrà conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa Amministrazione Regionale.

In particolare per lo svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea e dunque, in particolare, in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima. Con l'obbligo, in tali fattispecie, per l'organo amministrativo, di uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. La società potrà dunque essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" da parte della Regione Campania, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, in quanto presenta le caratteristiche di:

1. organismo di diritto pubblico, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
2. con personalità giuridica;
3. istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività territoriale di riferimento anche a carattere non commerciale o industriale;
4. la cui attività è finanziata in modo maggioritario dall'amministrazione che aggiudica;
5. la cui gestione è soggetta al controllo della Regione ai sensi del presente Statuto o mediante apposite norme inserite nelle convenzioni di affidamento;
6. i cui organi di amministrazione e di vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali è designata dalla Regione;
7. la parte più importante della cui attività è con la Regione (dovendosi ritenere l'attività come sinonimo di entrate / ricavi e impegno di risorse e di mezzi).

La società potrà essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" anche da parte degli altri enti (pubblici) socii, ove ricorrano anche per essi le circostanze e le fattispecie sopra indicate.

Art. 5 Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.

Art. 6 Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Art.7 Soci.

Possono divenire soci della società

- Enti strumentali della Regione Campania e società il cui capitale sia interamente posseduto dalla

Regione Campania;

- Enti Pubblici non economici, compresi regioni, province e comuni;
- Enti pubblici economici;
- Organismi di diritto pubblico ovvero Società a prevalente capitale pubblico;
- Enti Pubblici di ricerca;
- Università pubbliche.

I soggetti che intendono diventare soci devono avere capacità tecnico-scientifiche tali da dare un utile contributo ai fini sociali.

Il socio che intende vendere tutta o parte della propria quota dovrà informare con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; L'esperto comunicherà la propria valutazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, e, nel determinare il prezzo di cessione, dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dunque dell'eventuale valore integrativo dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni sociali.

Entro venti giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo Amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

In ogni caso, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, il socio alienante, ove non ritenga congruo il prezzo stabilito dall'esperto, avrà la possibilità di ritirare l'offerta. In tal caso gli oneri dell'esperto ricadranno integralmente a suo carico.

Nel caso che nessuno socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la quota potrà essere alienata entro sessanta giorni dalla determinazione definitiva dell'esperto, anche ad estranei che abbiano le caratteristiche richieste dal presente statuto. In tal caso il socio che intende vendere ad estranei, per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente:

- a) estremi dell'acquirente;
- b) dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente, ed allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto Sociale.

L'Organo Amministrativo valuta l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto nell'acquirente, e invita l'assemblea a pronunciarsi a maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio. L'assemblea, se ritiene sussistenti i requisiti richiesti, delibera favorevolmente; in caso contrario, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio.

Resta comunque ferma, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, la facoltà del socio di revocare la proposta di alienazione.

In nessuno caso la partecipazione complessiva della Regione Campania potrà scendere al di sotto del cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.

Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di recesso.

Art. 8 Obblighi dei soci

I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società.

Art. 9. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Art. 10. Recesso

I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata all'Organo Amministrativo della società, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2437-bis C.C..

Art.11 Esclusione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis cod. civ., l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo:

- a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della società, e dal regolamento;
- c) per il mancato pagamento dei contributi in denaro richiesti dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 29 che segue;
- d) per il compimento di atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società;
- e) per cessazione dell'attività di impresa, messa in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria (l. 3 aprile 1979, n.ro 95)
- f) nel caso in cui quote di partecipazione o azioni del socio vengano cedute, a qualsiasi titolo, a soggetti privati, persone fisiche o meno, e ciò anche nell'ipotesi in cui, dopo la cessione, venga comunque rispettata la prevalenza di capitale pubblico.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci - su parere dell'Organo Amministrativo - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale - escluso dal computo la quota di capitale spettante al socio da escludere - e deve essere comunicata al socio escluso con le motivazioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di cui alla lettera c) che precede, l'esclusione potrà essere deliberata soltanto dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta di pagamento inviata al socio dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata senza che il socio adempia.

Art. 12 Rimborso delle quote

In tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si applicheranno rispettivamente gli artt.2473 e 2473 bis del c.c.

Art. 13 Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le controversie insorgenti tra i soci e la società in merito al recesso o all'esclusione, salvi i divieti di legge, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in ragione della sede sociale, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà in Napoli.

Il collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 14 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo è tenuto agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ, in quanto richiamato dall'art. 2478 bis 1° comma c.c.; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428, cod. civ.,

le ragioni della dilazione.

Art. 15. L'assemblea dei Soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonchè sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

In particolare l'assemblea:

- a) approva il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica della propria attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 23;
- b) approva la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività svolta dalla società e il relativo bilancio consuntivo;
- c) delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto;
- d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, fatte salve le disposizioni dell'art. 2476 c.c.;
- e) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'ammissione dei nuovi soci;
- f) delibera sulle quote di partecipazione, sui contributi dei soci, su eventuali obblighi particolari per l'ammissione di nuovi soci, nonchè, su proposta dell'organo amministrativo, sull'esclusione dei soci, ferme restando le disposizioni dell'art. 2466 c.c.;
- g) nomina l'Organo Amministrativo;
- h) nomina il collegio sindacale;

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 16 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio nazionale.

Fermo restando quanto disposto all'art. 15 che precede, l'assemblea deve essere convocata:

- 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 23; nonchè

- in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata quando ne facciano richiesta uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge.

Il verbale relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo è redatto da Notaio ai sensi di legge.

Art 17. Rappresentanza in assemblea

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti e salvi i divieti delle disposizioni di legge in materia; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2478, 1°co, n.2 e 2479 bis comma 2 c.c. cod. civ.

Art. 18. Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, - qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione -, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il

verbale venga redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione ed accerta l'identità e la legittimazione dei presenti. Quando tale verifica è stata effettuata, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata perché alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il Presidente dell'Assemblea regola, altresì, lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 19. Modalità di convocazione dell'Assemblea

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante al registro delle imprese, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- mediante telefax inviato ai soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società, ed annotato nel libro soci, quanto al numero dei soci.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci, - questi ultimi se nominati -, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art.20. Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Art. 21 Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri

L' Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania (ente controllante).

Alla carica possono essere nominati anche persone che non siano soci.

Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386 1^a e 2^a comma c.c., che all'uopo si richiama, fermo restando che la maggioranza degli amministratori in carica dopo la sostituzione resti sempre composta da consiglieri designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475 ter C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 1 comma 3 della L. regionale 29 dicembre 2005 n. 24, come rimodulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L.R. n. 7 del 2010.

Art. 22. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi membri il Presidente (qualificato anche "Presidente della società") e il Vice-Presidente (qualificato anche "Vice-Presidente della società"), - che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento -, se questi non sono nominati dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i componenti di

nomina regionale.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, ogni 2 (due) mesi, nonchè tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri, o da almeno due sindaci se nominati, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima dell'adunanza;
- mediante telefax inviato agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio e deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo, che in tal caso può essere anche all'estero, ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 23. Poteri dell'Organo Amministrativo

La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.

Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

In particolare, l'organo amministrativo:

- a) nomina i coordinatori dei dipartimenti di cui all'art. 27, stabilendone i compiti;
- b) definisce le linee di sviluppo e programmi annuali di attività della società;
- c) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, ed una relazione previsionale e programmatica della propria attività sottoponendoli all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) predispone e presenta ogni semestre alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci una relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate. Invia inoltre agli organi regionali indicati ogni utile informazione che consenta l'esercizio della qualità di socio con poteri di direzione e coordinamento;
- e) delibera su convenzioni e contratti,
- f) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'assemblea;
- g) delibera sulle liti attive e passive;
- h) propone eventuali modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 24. Rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25. Presidente della Società

Presidente della società è il presidente del Consiglio di Amministrazione e viene eletto da questo nel proprio seno tra i Consiglieri di Amministrazione in carica e per la prima volta dall'Assemblea di Costituzione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 22) del presente statuto.

Egli è il legale rappresentante della società di fronte ai terzi e in giudizio e:

- a) esercita o delega la gestione dell'ordinaria amministrazione;
- b) può rilasciare mandati a procuratori e avvocati;
- c) convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- e) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al consiglio di amministrazione che convocherà senza indugio;
- f) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- g) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della società;

Art. 26. Vicepresidente della Società

Il Vicepresidente della società è il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e viene designato da questo. La carica di vice presidente è indicata esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento e non dà titolo alla corresponsione di compensi aggiuntivi.

Art. 27. Direzione manageriale

27.1 La produzione interna della Società è organizzata in due macroaree:

- Dipartimento Comunicazione Istituzionale
- Dipartimento Innovazione Tecnologica e PA digitale.

27.2 A ciascuno dei Dipartimenti di cui al comma 1 è preposto un Coordinatore nominato dall'Organo Amministrativo, scelto, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica, tra professionisti esperti nelle rispettive discipline in coerenza con le materie da coordinare. Con l'atto di nomina, l'Organo Amministrativo ne determina il compenso.

27.3 Spetta alla Direzione manageriale l'organizzazione della produzione interna, con particolare riguardo alle sinergie tra i singoli progetti commissionati.

Art. 28. Collegio Sindacale

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci.

Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica nonché il funzionamento dell'organo di controllo e i relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in materia.

L'assemblea delibera la retribuzione dei sindaci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 1 del 19.1.2007, quale vieta l'applicazione delle maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art.38, comma 2 punto 1.

E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fosse previsto da norme inderogabili di legge.

Art. 29. Utili e Perdite

In considerazione degli scopi consortili che escludono ogni scopo di lucro i partecipanti sono tenuti a versare annualmente alla Società dei contributi in danaro proporzionalmente alle rispettive quote di

proprietà al capitale sociale per coprire eventuali disavanzi di gestione approvati a previsione dall'assemblea di soci in modo che l'esercizio si chiuda senza perdite. Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure se la riserva è discesa al di sotto di un quinto del capitale sociale fino alla reintegrazione della stessa. L'utile che rimarrà verrà destinato secondo le decisioni dell'assemblea dei soci, essendo comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utile ai soci.

Art. 30. Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti. Questi ultimi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C. , saranno solo a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purchè secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, ai sensi di legge.

Art. 31 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ai sensi di legge.

Il socio Regione Campania esercita sulle attività e sugli organi sociali il controllo previsto dall'art. 2 della L. regionale n. 1 del 19.1.2007.

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari previsti dall'art. 2364 C.C. dovrà essere inviata alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci copia del bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale se presente e del verbale di approvazione dell'assemblea.

Art. 32 - Direzione e coordinamento

La società deve indicare, ai sensi di legge, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Art. 33. Scioglimento e liquidazione della società.

Verificandosi una delle cause di scioglimento della società previste dalla legge, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ.

Art.34. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.